

**LA VALUTAZIONE NEL I CICLO DI ISTRUZIONE:
la valutazione catalizzatore del successo formativo**

ENRICO MONTAPERTO



ARGOMENTI

- **Normativa**
- **Valutazione degli alunni nel I ciclo: scuola primaria e scuola secondaria di I grado**
- **Certificazione delle competenze (al termine della scuola primaria e della scuola sec. I gr.)**
- **Esami di stato (conclusivi del I ciclo di istruzione)**

NORMATIVA

- **D.P.R. 275/99** (art.4.c.4)
- **D.P.R. 122/09** (<L.169/08) **vs** **D.lgs. 62/2017** (<L.107/15)
- **D.M. 741/2017**
- **D.M. 742/2017**
- **D.L. 22/2020**
- **O.M. 172/2020**

VALUTAZIONE

- **Chi?** (soggetto della valutazione = docente contitolare ovvero il CdC)
 - **Che cosa?** (oggetto della valutazione = apprendimento e comportamento > processo formativo)
 - **Strumenti?** (verifiche intermedie, periodiche e finali)
 - **Come?** (in coerenza con gli obiettivi di apprendimento < Indicazioni Nazionali)
 - **Perché?** (in funzione formativa, educativa e di orientamento > miglioramento e acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali)
- > **valutare** ovvero dare valore (lat. «valeo» = essere forte, essere capace, significare)

Valutare nel I ciclo di istruzione...

- **verticalità** → **ricerca di strategie organizzative per definire e consolidare un'identità unitaria con un *leit-motiv* che consenta di riconoscersi**
- **unitarietà** → **costruzione di «ponti»**
- **referenzialità** → **uscita dalla dimensione personale e apertura alla comunità**

«Io sono in classe» ... «Noi siamo scuola»

- **La gestione della quotidianità, più spesso dell'«emergenza», sollecita il senso di unitarietà e di appartenenza grazie anche alla cosiddetta «contaminazione» nell'ambito dell'agito**
- **La valutazione quale momento saliente della costruzione del processo formativo e degli esiti dell'apprendimento** (conoscenze, abilità e competenze), **in funzione diagnostica** (iniziale), **formativa** (in itinere), **pro-attiva** (di stimolo e di miglioramento) **e sommativa** (finale)

Principi generali

La valutazione

- **deve essere tempestiva e trasparente, con un congruo numero di prove di verifica**
- **ha finalità formativa ed educativa, concorrendo al miglioramento degli apprendimenti e del comportamento* ossia al successo formativo**
- **documenta lo sviluppo dell'identità personale, promuovendo l'autovalutazione di ciascuno in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze**

**la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza*

Valutazione del comportamento

- **osservazione non più riduttiva della condotta scolastica, intesa come osservanza delle regole vigenti a scuola (diligenza, impegno, assolvimento dei compiti, etc.), ma dello sviluppo delle competenze di cittadinanza, sociali e civiche**
- **espressione attraverso un giudizio sintetico***

** non essendo tradotto in voto, non può essere motivo di non ammissione alla classe successiva, eccezion fatta per l'esclusione dallo scrutinio come provvedimento disciplinare di massima gravità (scuola sec. di I gr.)*

Valutazione del comportamento

Nella definizione del comportamento figurano le competenze di cittadinanza, sociali e civiche nel loro complesso, intese come ad es.:

- **adesione consapevole alle norme di convivenza nella scuola e nella comunità;**
- **partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune;**
- **collaborazione con altri;**
- **impegno per il benessere comune;**
- **rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente;**
- **assunzione di ruoli con responsabilità e autonomia;**
- **etc.**

Valutazione dell'apprendimento

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel I ciclo (tanto in forma di giudizio descrittivo quanto con votazione in decimi), **compresa la valutazione dell'esame di Stato, indica i differenti livelli di apprendimento:**

- **formulazione per ogni disciplina di descrizioni valoriali che illustrino le conoscenze, le abilità e le competenze**
- **elaborazioni di rubriche valoriali per l'osservazione dei processi di apprendimento e il reperimento delle corrispondenze tra profitto disciplinare e certificazione delle competenze**

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto

Valutazione dell'apprendimento

Nella valutazione degli apprendimenti il livello globale dovrebbe tenere conto del processo di apprendimento e, pertanto, centrarsi prioritariamente sulle competenze metodologiche, metacognitive e sociali anche in funzione dell'età:

- **capacità di affrontare/fronteggiare difficoltà e/o criticità;**
- **capacità di individuare e risolvere problemi;**
- **capacità di organizzare il proprio apprendimento (accesso alle informazioni, contestualizzazione, elaborazione, collegamenti, etc.);**
- **capacità di relazionarsi e cooperare, agendo in modo flessibile e creativo;**
- **capacità di prendere decisioni e operare scelte consapevoli e razionali;**
- **capacità di progettare e pianificare;**
- **etc.**

Valutazione B.E.S. (D.A., D.S.A., etc.)

La valutazione dell'alunno/a con certificazione di disabilità è effettuata sulla base dei documenti previsti dalla L.104/92 e secondo quanto indicato nel P.E.I.

L'alunno/a partecipa alle prove standardizzate nazionali. Il CdC può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e predisporre specifici adattamenti della prova ovvero prevedere l'esonero della prova.

L'alunno/a sostiene le prove di esame di Stato con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, adoperati nel corso dell'anno scolastico secondo quanto indicato e definito nel P.E.I.. La sottocommissione, sulla base anche del P.E.I., predispone prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno/a in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

All'alunno/a che non sostiene l'esame di Stato è rilasciato un attestato di credito formativo, titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola sec. di II grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

Valutazione B.E.S. (D.A., D.S.A., etc.)

La valutazione dell'alunno/a con disturbi specifici di apprendimento certificati è effettuata ai sensi della L.170/10 e seconde quanto indicato nel P.D.P.

L'alunno/a partecipa alle prove standardizzate nazionali. Il CdC può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e predisporre specifici adattamenti della prova ovvero prevedere l'esonero della prova (lingua straniera).

L'alunno/a può sostenere le prove di esame di Stato con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici/informatici, nonché di tempi più lunghi, solo se consentiti nel corso dell'anno scolastico secondo quanto indicato e definito nel P.D.P. e, comunque, ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che sia pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunno/a dispensato/a dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

In caso di particolare gravità del D.S.A. anche in comorbidità, l'alunno/a - su richiesta della famiglia approvata dal CdC - è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato: in sede di esame di Stato sostiene prove differenziate coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Titolare della valutazione

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal Consiglio di classe.

Il docente di sostegno (contitolare della classe) partecipa alla valutazione di tutti gli alunni della classe; qualora - nel corso dell'anno scolastico - un alunno con certificazione di disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, questi ultimi esprimono una valutazione congiunta.

Il docente che svolge insegnamenti curricolari per gruppi di alunni o è incaricato dell'insegnamento della religione cattolica ovvero di attività alternative partecipa alla valutazione dell'alunno/a che si avvale di suddetti insegnamenti.

Il docente, anche di altro grado scolastico, che svolge attività e insegnamenti finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa fornisce elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito di ciascuno/a alunno/a coinvolto/a.

Ammissione alla classe successiva...

Nella scuola primaria l'alunno/a è ammesso/a alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione: in questo caso l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio con decisione assunta all'unanimità possono non ammettere l'alunno/a alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Nella scuola secondaria di I grado l'alunno/a è ammesso/a alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del I ciclo con votazioni in decimi nelle discipline pari o superiori a sei. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il CdC può deliberare con adeguata motivazione anche a maggioranza la non ammissione. La validità dell'anno scolastico è data dalla frequenza di almeno il 75% del monte ore annuale personalizzato (cfr. D.lgs. 59/2004). La partecipazione alle prove nazionali INVALSI è condizione necessaria per l'ammissione all'esame di Stato.

Esame di Stato conclusivo del I ciclo

È costituita la Commissione di esame, che è articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del CdC, ed è presieduta dal DS (coordinatore nella scuola paritaria) o da un docente collaboratore del DS (in caso di assenza o di impedimento).

La Commissione predispone le prove di esame e i criteri per la correzione e la valutazione.

Esame di Stato conclusivo del I ciclo

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e un colloquio, valutati con votazione in decimi (senza frazioni decimali).

Le prove scritte sono finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo:

- **prova scritta di Italiano: sorteggio della terna di tracce** (testo narrativo o descrittivo, argomentativo, di comprensione, etc.)
- **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche: sorteggio della traccia** (problemi articolati o quesiti a risposta aperta)
- **prova scritta relativa alle competenze acquisite in lingua straniera, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere curricolari (livello A2 Inglese / livello A1 seconda lingua): sorteggio della traccia** (questionario di comprensione, elaborazione di un dialogo, lettera/email, etc.)

Esame di Stato conclusivo del I ciclo

Il colloquio, finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, è condotto collegialmente dalla sottocommissione, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e di collegamento organico interdisciplinare.

Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione > Educazione civica (L. 92/2019).

È previsto lo svolgimento di una prova pratica di strumento per il percorso ad indirizzo musicale.

Esame di Stato conclusivo del I ciclo

La commissione di esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazioni in decimi.

Preliminarmente si calcola la media delle valutazioni delle prove scritte e del colloquio, senza arrotondare.

La votazione finale deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0.5, tra il voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle prove scritte e del colloquio.

L'esame si intende superato se si consegue una votazione complessiva pari o superiore a sei decimi. La votazione finale, se raggiunge i dieci decimi, può essere accompagnata dalla lode, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove di esame. Per la lode è richiesta l'unanimità della Commissione.

Per il/la candidato/a privatista l'esito dell'esame tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

Voto finale

La votazione finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0.5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Tale modalità di calcolo del voto finale, oltre a essere maggiormente ponderata, risulta in genere più vantaggiosa per il/la candidato/a.

Formazione = Ricerca-Azione

«stop talking... start making!»

GRAZIE!